



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### **Servizio commercio e cooperazione**

Via Brennero, 136 - 38121 Trento  
Tel. 0461/494786 - Fax 0461/494747  
e-mail: [serv.commcoop@provincia.tn.it](mailto:serv.commcoop@provincia.tn.it)  
posta certificata: [serv.commcoop@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.commcoop@pec.provincia.tn.it)  
[www.commercio.provincia.tn.it](http://www.commercio.provincia.tn.it)

Ai Comuni della  
Provincia di Trento  
**LORO SEDI**

Alle  
COMUNITA' DI VALLE  
**LORO SEDI**

Al Consorzio Comuni Trentini  
Consiglio delle Autonomie locali  
Via Torre Verde, 21  
**38122 TRENTO**

Alla Camera di Commercio,  
Industria, Artigianato e Agricoltura  
Via Calepina, 13  
**38122 TRENTO**

All'Unione delle imprese, delle  
attività professionali e del lavoro  
autonomo – Confcommercio –  
Imprese per l'Italia Trentino  
Via Solteri, 78  
**38121 TRENTO**

Alla Confesercenti del Trentino  
Via E.Maccani, 207  
**38121 TRENTO**

Alla Federazione Trentina  
della Cooperazione  
Via Segantini, 10  
**38122 TRENTO**

Trento, 10 SET. 2014

Prot. n. S040/2014/ 4 7 9 8 3 2 /14

## *Circolare sui mercati tipici e sulle manifestazioni fieristiche*

Con le deliberazioni n. 1559 e 1560 dello scorso 8 settembre (allegate alla presente circolare), sono stati approvati dalla Giunta provinciale altri due provvedimenti attuativi della legge provinciale sul commercio 2010 (l.p. 17/2010), con riferimento ai mercati tipici (articolo 18) e alle manifestazioni fieristiche (articoli 48 e 49).

### **MERCATI TIPICI**

Il mercato tipico è stato introdotto nell'ordinamento provinciale con la l.p. 17/2010 (art. 18), con lo scopo di dare un'idonea veste giuridica a fenomeni che di fatto venivano inquadrati nell'ambito di varie altre fattispecie, senza possederne le caratteristiche.

Ricorrente era infatti la prassi di qualificare iniziative caratterizzate dalla vendita a carattere temporaneo di prodotti da parte di un gruppo di operatori, quali "manifestazioni fieristiche", che costituiscono un fenomeno del tutto diverso dal commercio al dettaglio (lo scopo delle manifestazioni fieristiche, come si vedrà tra breve, non è la vendita diretta ma la promozione, mediante la mera esposizione, di prodotti o servizi).

Talvolta si è assistito alla realizzazione di mercatini mediante presentazione, da parte di ciascun venditore, della sola scia per l'attività temporanea di vendita al dettaglio (ora disciplinata dall'art. 20 bis della l.p. 17/2010 e dall'art. 20 del regolamento), in assenza del suo presupposto imprescindibile: una circostanza quale sagra, fiera, manifestazione religiosa, tradizionale e culturale o evento locale straordinario.

L'articolo 18 della l.p. 17/2010 individua già alcune caratteristiche dei mercati tipici:

- sono promossi da un unico soggetto organizzatore privato;
- hanno quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio;
- i partecipanti possono essere operatori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche, e devono possedere gli stessi requisiti soggettivi, morali e professionali, di chi esercita professionalmente il commercio;
- i prodotti posti in vendita devono appartenere ad una merceologia specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione.

La delibera 1559/2014 (Allegato A) individua ulteriori caratteristiche del mercato tipico, allo scopo di chiarire quanto già previsto dallo stesso art. 18 e di distinguere ulteriormente tale fattispecie dagli altri istituti similari.

In particolare si è ritenuto necessario precisare la "tipicità", disciplinando sia la cadenza/durata del mercato tipico, sia la tipologia dei prodotti posti in vendita:

- l'art. 2 dei criteri allegati alla delibera 1559/2014 distingue tra:
  - mercati tipici legati a feste tradizionali (es. Natale, Pasqua), la cui **durata è legata appunto alla ricorrenza,**

- mercati tipici non legati a feste tradizionali, che possono svolgersi **una volta all'anno** per una durata massima di **7 giorni** (il comune può stabilire una durata massima diversa nel provvedimento generale previsto dal successivo art. 4); un'eccezione alla cadenza annuale è prevista dall'ultimo paragrafo dell'art. 2, che verrà applicato solo in casi marginalissimi, in quanto fa riferimento alla promozione e vendita di prodotti dell'economia solidale e responsabilità sociale delle imprese, di cui alla l.p. 13/2010;
- per evitare che il mercato tipico diventi di fatto una facile alternativa ad un normale mercato su aree pubbliche (creando situazioni di disparità di trattamento e di concorrenza sleale tra gli operatori dell'una e dell'altra fattispecie), l'art. 3 dei criteri prevede che i prodotti offerti siano **legati ad una tradizione** (es. il Natale, gli "antichi mestieri"), oppure possedere determinate **caratteristiche qualitative** (innovativi e originali, o prodotti artigianali di particolare pregio, o appartenenti ad un mercato di nicchia).

L'art. 4 dei criteri precisa meglio quanto già previsto dall'articolo 18, comma 3 della l.p. 17/2010: i **comuni** dovranno adottare, con proprio "**atto programmatico di indirizzo**" (deliberazione della Giunta comunale), una propria disciplina generale dei mercati tipici, disciplinando, tra il resto, le eventuali **eccezioni alla durata massima** dei 7 giorni annuali (ATTENZIONE: **NON alla cadenza** di una sola volta all'anno, che potrà essere derogata esclusivamente nell'ambito di iniziative di cui alla citata l.p. 13/2010).

Il mercato tipico possiede dunque da oggi una sua ben precisa identità. Sarà più semplice evitare di ricorrere in modo errato alle altre fattispecie similari. A tale proposito si segnala quanto contenuto nelle premesse della delibera 1559/2014 che, a titolo meramente ricognitivo ed esemplificativo, delinea i principali elementi caratteristici di ciascun istituto, allo scopo di metterli a confronto e facilitare l'individuazione della disciplina specifica da applicare al caso concreto: manifestazioni fieristiche, mercati su aree pubbliche, vendite e somministrazioni temporanee, mercati tipici. Si allega, inoltre, alla presente circolare una pratica tabella riassuntiva di raffronto.

Premesso quanto sopra e visti i numerosi quesiti pervenuti presso questa struttura specialmente nel corso degli ultimi mesi estivi, si ritiene utile evidenziare che:

non è possibile, al di fuori di contesti quali sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari (nei quali l'attività di vendita è soggetta all'art. 20 bis la scia di vendita temporanea), autorizzare l'organizzazione di mercatini caratterizzati da un vasto assortimento merceologico, che non richiamino una tradizione (Natale, Pasqua o antichi mestieri) o i cui prodotti non possiedano le caratteristiche di qualità previste per i mercati tipici. L'unico modo di realizzarli è l'eventuale istituzione da parte del comune di un mercato su aree pubbliche (mercato generale, specializzato, fiera, ecc.), applicando la relativa disciplina sia per l'individuazione che per l'assegnazione dei posteggi (artt. da 14 a 16 della l.p. 17/2010, regolamento e delibera 1881/2013).

## MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Le manifestazioni fieristiche sono così definite dall'articolo 46 della l.p. 17/2010: *“fiere ed esposizioni limitate nel tempo che costituiscono manifestazioni a scopo commerciale per la presentazione, l'esposizione e la promozione di prodotti e servizi che soltanto occasionalmente sono oggetto di vendita diretta con ritiro della merce o esecuzione del contratto di servizio”*. Non sono quindi mercati.

I nostri esempi più famosi, per capire meglio di che si tratta: Expo Riva Schuh, Expo Riva Hotel, Caccia Pesca Ambiente, che si svolgono nel quartiere fieristico internazionale di Riva del Garda.

A seguito di una procedura di infrazione della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, conclusasi nel 2005, tali fenomeni economici sono stati completamente liberalizzati: prima erano soggetti ad autorizzazione poi a semplice comunicazione.

L'ente pubblico ha potuto riservarsi la sola competenza ad attribuire alle manifestazioni fieristiche la qualifica di “internazionale”, “nazionale” o “locale”, a seconda della presenza o meno di alcuni parametri e della valenza, resa evidente dalla provenienza nazionale, internazionale o semplicemente locale, sia degli espositori sia dei visitatori.

Già dal 2013 la competenza a ricevere le comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche **locali** appartiene ai comuni territorialmente competenti.

Si segnala peraltro che un'importante novità, rispetto al regime precedente, è stata introdotta dalla delibera 1560/2014:

nel caso in cui nell'ambito di una manifestazione fieristica locale, oltre ai semplici espositori partecipano anche soggetti che effettuano attività di vendita al dettaglio, questi ultimi dovranno presentare la SCIA per l'attività di vendita temporanea di cui all'art. 20 bis della l.p. 17/2010 e art. 20 del regolamento (utilizzando il solito modello, già approvato lo scorso anno). Il comune quindi riceverà da parte del soggetto organizzatore una comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica locale ed eventualmente una o più SCIA di vendita temporanea da parte di ciascun venditore;

inoltre:

**i soggetti che vendono nell'ambito di una manifestazione fieristica non potranno superare il 50% dei partecipanti, altrimenti l'evento non sarà più qualificabile quale manifestazione fieristica.**

In questi casi si potrà eventualmente ricorrere, ove ne sussistano tutti i presupposti, alla fattispecie del mercato tipico.

Si ricorda infine che, in base all'art. 47, comma 2, lett. c) della l.p. 17/2010:

Le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, turistiche o sportive, qualora non superino i venticinque espositori non sono considerate manifestazioni fieristiche.

Anche in questi casi l'eventuale attività di vendita al dettaglio è soggetta alla SCIA per le vendite temporanee, prevista dall'art. 20 bis della l.p. 17/2010 e art. 20 del regolamento.

\*\*\* \*\*

Le due delibere sopra descritte, oltre ad approvare i criteri, approvano la seguente modulistica SUAP:

- domanda di autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico e relativi allegati (dichiarazioni dei singoli partecipanti che devono possedere i requisiti antimafia, nonché i requisiti soggettivi, morali e, in caso di vendita di alimenti o di somministrazione, professionali per il commercio): tale modello è disponibile sul sito [www.commercio.provincia.tn.it](http://www.commercio.provincia.tn.it), alla voce Attività commerciale/modulistica;
- comunicazione di svolgimento di una manifestazione fieristica locale, che è disponibile sul sito [www.commercio.provincia.tn.it](http://www.commercio.provincia.tn.it), alla voce Attività fieristica/modulistica.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Franca Dalvit -

x *Sergio Coratti*

VA/FC

Allegati: c.s.

		<b>FATTISPECIE</b>			
		<b>MANIFESTAZIONI FIERISTICHE</b> (Capo V l.p. 17/2010 – delibera G.P. ... dell'8 settembre 2014)	<b>MERCATI SU AREE PUBBLICHE</b> (artt. 14, 15 e 16 l.p. 17/2010 – regolamento - delibera G.P. 1881 del 6 settembre 2013)	<b>VENDITE TEMPORANEE</b> (art. 20 bis l.p. 17/2010 – art. 20 regolamento)	<b>MERCATI TIPICI</b> (art. 18 l.p. 17/2010 – delibera G.P. ... dell'8 settembre 2014)
<b>ELEMENTI CARATTERISTICI</b>	<b>SOGGETTO PROMOTORE</b>	Sono promosse da un soggetto organizzatore privato o pubblico	Sono istituiti dai comuni	L'iniziativa dell'attività di vendita appartiene ai singoli venditori che interloquiscono direttamente con il comune presentando l'apposita segnalazione certificata di inizio attività	Sono promossi da un unico soggetto organizzatore privato (il comune infatti non istituisce, ma autorizza il mercato tipico)
	<b>CONTESTO</b>	E' determinato dal soggetto organizzatore (quindi è irrilevante per il comune)	Irrilevante	Si svolgono necessariamente in un contesto più ampio (sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari), di cui costituiscono un'attività meramente accessoria: se non esistessero, l'evento si svolgerebbe comunque	La sussistenza di un contesto quale una festa tradizionale o una manifestazione non è necessaria, ma, qualora presente, ha un'influenza determinante sulla tipologia dei prodotti e sulla durata del mercato tipico
	<b>SCOPO</b>	Hanno quale fine assolutamente prevalente l'esposizione di prodotti o servizi a scopo promozionale, con attività di vendita al dettaglio meramente marginale	Hanno quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio	Hanno quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	Hanno quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio
	<b>LOGISTICA</b>	Le manifestazioni nazionali e internazionali possono svolgersi solo in idonei quartieri fieristici, mentre le manifestazioni fieristiche locali non hanno limiti logistici	Possono svolgersi solo su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità	La vendita temporanea può svolgersi solo in spazi pubblici o privati individuati dal comune, mentre per la somministrazione non esistono limiti logistici	Non hanno limiti logistici, ferme restando le disposizioni impartite dal Comune, ai sensi del comma 3 dell'art. 18
	<b>PARTECIPANTI</b>	I soggetti espositori possono essere operatori appartenenti a tutte le categorie economiche, con esclusione dei commercianti su aree pubbliche	I partecipanti sono solo i commercianti su aree pubbliche muniti di apposito titolo abilitativo acquisito in base all'art. 15 della l.p. 17/2010	I partecipanti possono essere operatori appartenenti a tutte le categorie economiche e non	I partecipanti possono essere operatori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche
	<b>PRODOTTI OFFERTI</b>	I prodotti esposti a scopo promozionale appartengono in genere ad assortimenti merceologici specifici o ad uno specifico settore economico (es. alta moda, turismo, sport, tempo libero, ecc.). Possono esserci anche "grandi fiere commerciali" non limitate a particolari categorie di prodotti	I prodotti posti in vendita non hanno limiti di assortimento merceologico	I prodotti posti in vendita non hanno limiti di assortimento merceologico	I prodotti posti in vendita devono appartenere ad una merceologia specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione. I prodotti appartenenti alla "merceologia specifica" o al "tema specifico", qualora non siano già di per sé legati ad una tradizione, devono possedere, alternativamente, le seguenti caratteristiche: - requisiti di innovatività e originalità; - essere qualificabili come prodotti artigianali di particolare pregio; - costituire prodotti "di nicchia". I prodotti in ogni caso non possono essere quelli tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati.
	<b>DURATA e CADENZA</b>	A libera scelta del soggetto organizzatore	Sono stabilite dal comune	Sono legate alla durata dell'evento principale	Nel caso in cui il mercato tipico sia legato ad una festa tradizionale o ad una manifestazione, la durata è stabilita dal Comune, in relazione alla durata della festa o della manifestazione. I mercati tipici non legati a feste tradizionali o manifestazioni possono svolgersi una volta all'anno per una durata massima di 7 giorni, salvo che il Comune stabilisca una durata massima diversa nel provvedimento di cui al punto 4. I comuni possono stabilire convenzionalmente una cadenza e una durata diverse, in deroga ai limiti temporali di cui al capoverso precedente, qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13.



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1559**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Individuazione delle caratteristiche dei mercati tipici ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e contestuale individuazione di un'ulteriore tipologia di procedimento amministrativo gestito dallo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) e approvazione della relativa modulistica, ai sensi degli articoli 9, comma 8 e 16 sexies, commi 3 e 4 della legge provinciale n. 23/1992.

Il giorno **08 Settembre 2014** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI  
DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge provinciale sul commercio 2010, con l'articolo 18, ha introdotto nell'ordinamento provinciale la nuova figura del "mercato tipico".

Tale fattispecie presenta elementi che in qualche modo richiamano le manifestazioni fieristiche, il commercio su aree pubbliche e l'attività di vendita o di somministrazione temporanea, pur mantenendo una sua particolare identità.

Per meglio comprendere la natura del mercato tipico e distinguerlo dalle altre fattispecie, si elencano qui di seguito, a mero titolo ricognitivo ed esemplificativo, le principali caratteristiche di tali istituti:

Manifestazioni fieristiche (disciplinate dal Capo V della l.p. 17/2010):

- sono promosse da un soggetto organizzatore privato o pubblico;
- hanno quale fine assolutamente prevalente l'esposizione di prodotti o servizi a scopo promozionale, con attività di vendita al dettaglio meramente marginale;
- le manifestazioni nazionali e internazionali possono svolgersi solo in idonei quartieri fieristici, mentre le manifestazioni fieristiche locali non hanno limiti logistici;
- i soggetti espositori possono essere operatori appartenenti a tutte le categorie economiche, con esclusione dei commercianti su aree pubbliche;
- i prodotti esposti a scopo promozionale appartengono in genere ad assortimenti merceologici specifici o ad uno specifico settore economico (es. alta moda, turismo, sport, tempo libero, ecc.).

Mercati su aree pubbliche (disciplinati dal Capo II, Sezione III della l.p. 17/2010):

- sono istituiti dai comuni;
- hanno quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio;
- possono svolgersi solo su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- i partecipanti sono solo i commercianti muniti di apposito titolo abilitativo acquisito in base all'art. 15 della l.p. 17/2010;
- i prodotti posti in vendita non hanno limiti di assortimento merceologico.

Attività di vendita al dettaglio o di somministrazione temporanea (disciplinate rispettivamente dall'art. 20 bis della l.p. 17/2010 e dall'art. 14 della l.p. 9/2000):

- l'iniziativa dell'attività di vendita appartiene ai singoli venditori che interloquiscono direttamente con il comune presentando l'apposita segnalazione certificata di inizio attività;
- si svolgono necessariamente in un contesto più ampio (sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari), di cui costituiscono un'attività meramente accessoria: se non esistessero, l'evento si svolgerebbe comunque;
- hanno quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la vendita temporanea può svolgersi solo in spazi pubblici o privati individuati dal comune, mentre per la somministrazione non esistono limiti logistici;



- i partecipanti possono essere operatori appartenenti a tutte le categorie economiche e non;
- i prodotti posti in vendita non hanno limiti di assortimento merceologico.

Mercati tipici (art. 18 della l.p. 17/2010):

- sono promossi da un unico soggetto organizzatore privato (il comune infatti non istituisce, ma autorizza il mercato tipico);
- hanno quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio;
- non hanno limiti logistici, ferme restando le disposizioni impartite dal Comune, ai sensi del comma 3 dell'art. 18;
- i partecipanti possono essere operatori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche;
- i prodotti posti in vendita devono appartenere ad una merceologia specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione.

Il comma 2 dell'art. 18 prevede la possibilità per la Giunta provinciale di aggiungere caratteristiche al mercato tipico. Tali caratteristiche sono contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e sono state individuate allo scopo di chiarire quanto già previsto dallo stesso art. 18 e di distinguere ulteriormente la fattispecie del mercato tipico dagli altri istituti simili.

Le disposizioni di cui all'allegato A si applicano alle domande di autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico presentate ai comuni successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione.

Contestualmente ai presenti criteri, il procedimento di autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico, di competenza dei comuni, viene individuato quale ulteriore tipologia di procedimento amministrativo gestito dallo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) e viene approvato il relativo modulo di domanda secondo la procedura prevista dall'articolo 9, comma 8 e dall'articolo 16 sexies, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

A tale proposito si precisa che a partire dal mese di marzo 2014 il Consorzio dei Comuni trentini ha reso disponibile on-line il sistema telematico che consente la presentazione delle pratiche via internet. Tale applicativo, realizzato in collaborazione con Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento e con il sostegno finanziario della Provincia, è raggiungibile all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) e permette la costruzione di iter specifici per ciascuna pratica presentata, costruiti sulla base delle effettive esigenze dell'impresa e superando quindi la logica della modulistica in senso stretto.

È stato acquisito, con nota prot. n. 406879 del 29 luglio 2014 il parere di conformità del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa e, con nota prot. n. 1317 del 3 settembre 2014, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare le ulteriori caratteristiche dei mercati tipici, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato A si applicano alle domande di autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico presentate ai comuni successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione;
- 3) di individuare il procedimento amministrativo di autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico quale ulteriore tipologia di procedimento amministrativo di competenza dei comuni gestito dallo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);
- 4) di approvare il modulo domanda di autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di disporre, in relazione a quanto specificato nelle premesse circa il funzionamento dell'applicativo a supporto dello SUAP telematico, che il procedimento e la modulistica individuati con il presente provvedimento saranno disponibili sulla piattaforma informatica [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) dopo 15 giorni decorrenti dalla data dell'intesa di cui al punto 8);
- 6) di disporre che la pubblicazione del procedimento all'interno del portale SUAP [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) per i Comuni trentini, avviene assicurando la presenza dei contenuti minimi obbligatori previsti dalla modulistica approvata con il presente provvedimento, senza vincoli di forma;
- 7) di disporre che eventuali correzioni/integrazioni al modulo di cui al punto 4) di carattere formale e non sostanziale o rese necessarie per l'adeguamento a normative sopravvenute potranno essere apportate in forma semplificata attraverso semplice scambio di corrispondenza tra il Presidente della Giunta provinciale e il Presidente del Consiglio delle autonome locali;

- 8) di demandare al Presidente della Provincia la trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali della presente deliberazione, ai fini del perfezionamento dell'intesa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 9, comma 5 bis della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

VA

## **Allegato A**

### **ULTERIORI CARATTERISTICHE DEI MERCATI TIPICI articolo 18 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17**

#### **1. Requisiti soggettivi**

Per i requisiti morali e professionali necessari all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio da parte dei partecipanti al mercato tipico si applica l'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ad eccezione degli imprenditori agricoli per i quali si applica l'articolo 4, commi 1 e 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

#### **2. Cadenza temporale e durata**

Nel caso in cui il mercato tipico sia legato ad una festa tradizionale o ad una manifestazione, la durata è stabilita dal Comune, in relazione alla durata della festa o della manifestazione.

I mercati tipici non legati a feste tradizionali o manifestazioni possono svolgersi una volta all'anno per una durata massima di 7 giorni, salvo che il Comune stabilisca una durata massima diversa nel provvedimento di cui al punto 4.

I comuni possono stabilire convenzionalmente una cadenza e una durata diverse, in deroga ai limiti temporali di cui al capoverso precedente, qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13.

#### **3. Caratteristiche dei prodotti**

Affinché non venga meno la "tipicità" del mercato, i prodotti appartenenti alla "merceologia specifica" o al "tema specifico", qualora non siano già di per sé legati ad una tradizione, devono possedere, alternativamente, le seguenti caratteristiche:

- requisiti di innovatività e originalità;
- essere qualificabili come prodotti artigianali di particolare pregio;
- costituire prodotti "di nicchia".

I prodotti in ogni caso non possono essere quelli tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati.

Il requisito della tipicità, come sopra descritto, dovrà risultare da specifica e dettagliata relazione da allegare alla domanda.

#### **4. Provvedimenti dei comuni**

I comuni, con proprio atto programmatico di indirizzo, disciplinano in via generale quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sul commercio 2010, prevedendo in particolare:

- le modalità e i termini di presentazione delle domande e i criteri di priorità per il loro accoglimento, nel caso in cui più soggetti richiedano l'autorizzazione allo svolgimento di mercati tipici in un'area pubblica o in disponibilità ai comune, nello stesso periodo;

- il termine di conclusione del procedimento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa;
- i requisiti di sicurezza e igienico sanitari; a tal fine può essere prevista, tra la documentazione da allegare alla domanda, la planimetria del mercato tipico, con specificate la dimensione e la sistemazione degli spazi dedicati alla vendita e all'eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
- i periodi in cui possono svolgersi i mercati tipici, anche al fine di regolamentare eventuali sovrapposizioni;
- la durata massima del mercato tipico, se diversa da quella prevista al punto 2, secondo paragrafo;
- gli orari di apertura.

L'autorizzazione di svolgimento del mercato tipico non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente (ad es. sicurezza, norme igienico-sanitarie, norme fiscali, occupazione suolo pubblico, inquinamento acustico, ecc.).



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1560**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Criteria e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche in "internazionali", "nazionali" e "locali" e individuazione delle condizioni di svolgimento della manifestazione fieristica, nonché del contenuto della comunicazione e delle modalità per la sua presentazione (artt. 48 e 49, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17). Contestuale individuazione di un'ulteriore tipologia di procedimento amministrativo gestito dallo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) e approvazione della relativa modulistica, ai sensi dell' articolo 9, commi 4 e 8 e dell'articolo 16 sexies, commi 3 e 4 della legge provinciale n. 23/1992.

Il giorno **08 Settembre 2014** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 48 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio) prevede che le manifestazioni fieristiche assumano le qualifiche di "internazionale", "nazionale" o "locale" sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Il successivo articolo 49, comma 2 demanda altresì alla Giunta provinciale di stabilire le condizioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, nonché il contenuto e le modalità di presentazione della relativa comunicazione.

L'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui si propone l'approvazione, individua i criteri e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche, di cui al citato articolo 48, nonché le condizioni di svolgimento delle stesse e le modalità di presentazione della relativa comunicazione di cui all'articolo 49, comma 2.

Al fine di qualificare le manifestazioni fieristiche, si è tenuto conto:

- degli articoli 46 e 47 della l.p. 17/2010 che contengono rispettivamente la definizione e l'elenco delle tipologie di manifestazioni fieristiche (grandi fiere commerciali, saloni o esposizioni specializzati, esposizioni minori), ispirati alla Comunicazione CE dell'8 maggio 1998;
- dei criteri di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, nonché dei requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per ospitare tali manifestazioni, approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 24 ottobre 2002 (già a suo tempo recepita con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1129 dell'1 giugno 2005), al fine di individuare delle regole minime comuni e sviluppare così armonicamente il sistema fieristico italiano;
- delle successive modifiche e integrazioni al suddetto documento, da ultimo approvate, con riferimento alle manifestazioni fieristiche internazionali mediante intesa in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Province Autonome, Enti locali, il 6 febbraio 2014.

Costituisce condizione essenziale di svolgimento della manifestazione fieristica, l'assoluta preponderanza dell'attività espositiva rispetto a quella di vendita al dettaglio. L'elemento caratterizzante la manifestazione fieristica rispetto al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati su aree pubbliche, mercati tipici, vendite temporanee), è costituito infatti proprio dalla presentazione e promozione, mediante esposizione, di determinati prodotti o servizi, con conseguente assenza o occasionalità della vendita al dettaglio. Pertanto, con riferimento alle manifestazioni fieristiche locali (ove le fattispecie sono più difficilmente distinguibili), si ritiene necessario far rientrare l'attività di vendita al dettaglio, qualora eccezionalmente presente all'interno della manifestazione, nell'ambito dell'articolo 20 bis della l.p. 17/2010 al fine di assicurare parità di trattamento con chi effettua la medesima attività in contesti similari (sagre, feste locali, ecc.). Per lo stesso motivo gli espositori e gli eventuali altri soggetti che vendono al dettaglio non potranno superare il 50% di tutti gli operatori economici partecipanti alla manifestazione fieristica. In caso contrario l'evento perderà la fisionomia di manifestazione fieristica.

La comunicazione di svolgimento di tutte le tipologie di manifestazioni fieristiche può essere presentata in ogni momento, purché prima dello svolgimento della manifestazione stessa. Peraltro, nel caso in cui il soggetto organizzatore di una manifestazione fieristica internazionale o nazionale intenda avvalersi del Calendario Fieristico Italiano – gestito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome –, la comunicazione va presentata entro il 14 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione. La citata intesa in sede di Conferenza Unificata del 6 febbraio scorso (confermando quanto già deciso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2011) ha infatti stabilito il termine del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione internazionale o nazionale per l'invio dei dati al coordinamento interregionale da parte degli enti territoriali competenti. Di conseguenza, è necessario che il soggetto organizzatore comunichi lo svolgimento della manifestazione fieristica internazionale o nazionale alla struttura provinciale competente in materia di commercio almeno il giorno prima.

Gli allegati B), C) e D), anch'essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individuano infine la modulistica concernente le manifestazioni fieristiche, il cui svolgimento va comunicato, in caso di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, alla struttura provinciale competente in materia di commercio, mentre in caso di manifestazioni fieristiche locali al comune territorialmente competente.

Il procedimento inerente la comunicazione di svolgimento di una manifestazione fieristica locale, presentata al comune territorialmente competente, viene individuato contestualmente ai presenti criteri quale ulteriore tipologia di procedimento amministrativo gestito dallo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) e il relativo modulo di comunicazione, di cui al citato allegato D), viene approvato secondo la procedura prevista dall'articolo 9, comma 8 e dall'articolo 16 sexies, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

A tale proposito si precisa che a partire dal mese di marzo 2014 il Consorzio dei Comuni trentini ha reso disponibile on-line il sistema telematico che consente la presentazione delle pratiche via internet. Tale applicativo, realizzato in collaborazione con Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento e con il sostegno finanziario della Provincia, è raggiungibile all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) e permette la costruzione di iter specifici per ciascuna pratica presentata, costruiti sulla base delle effettive esigenze dell'impresa e superando quindi la logica della modulistica in senso stretto.

È stato acquisito, con nota prot. n. 410733 di data 31 luglio 2014, il parere di conformità del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa e, con nota prot. n. 1318 del 3 settembre 2014, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

– udita la relazione;



- vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Criteri e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche in "internazionali", "nazionali" e "locali" e individuazione del contenuto della comunicazione, delle modalità per la sua presentazione, nonché delle condizioni di svolgimento della manifestazione fieristica (artt. 48 e 49, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)";
- 2) di disporre che i criteri e le modalità di cui punto 1) trovano applicazione con riferimento alle comunicazioni presentate successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione e che a decorrere da tale data cessa di trovare applicazione la deliberazione della giunta provinciale n. 1129 dell'1 giugno 2005;
- 3) di approvare i moduli di comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica internazionale e nazionale, di cui agli allegati B) e C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che eventuali correzioni/integrazioni alla modulistica di cui al punto 3) di carattere formale e non sostanziale o rese necessarie per l'adeguamento a normative sopravvenute possono essere effettuate con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di commercio;
- 5) di approvare altresì il modulo di comunicazione di svolgimento di una manifestazione fieristica locale di cui all'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di disporre, in relazione a quanto specificato nelle premesse circa il funzionamento dell'applicativo a supporto del SUAP telematico, che la modulistica di cui al punto 5) sarà disponibile sulla piattaforma informatica [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) dopo 15 giorni decorrenti dalla data dell'intesa di cui al punto 9);
- 7) di disporre che la pubblicazione del procedimento all'interno del portale SUAP [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) per i Comuni trentini, avviene assicurando la presenza dei contenuti minimi obbligatori previsti dalla modulistica approvata con il presente provvedimento, senza vincoli di forma;
- 8) di disporre che eventuali correzioni/integrazioni al modulo di cui al punto 5) di carattere formale e non sostanziale o rese necessarie per l'adeguamento a normative sopravvenute potranno essere apportate in forma semplificata attraverso semplice scambio di corrispondenza tra il Presidente della Giunta provinciale e il Presidente del Consiglio delle autonome locali;

- 9) di demandare al Presidente della Provincia la trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali della presente deliberazione, ai fini del perfezionamento dell'intesa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 9, comma 5 bis della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- 10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

VA

## **Allegato A)**

### **Criteria e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche in “internazionali”, “nazionali” e “locali” e individuazione delle condizioni di svolgimento della manifestazione fieristica, nonché delle modalità per la presentazione della comunicazione (artt. 48 e 49, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)**

#### *art. 1*

#### **Manifestazione fieristica internazionale**

1. Assume la qualifica di “internazionale” la manifestazione fieristica di qualifica “nazionale” che:
  - a) possiede le caratteristiche di cui alla lettera a) o alla lettera b) dell’articolo 47, comma 1 della legge provinciale sul commercio 2010;
  - b) nell’ultima edizione abbia registrato alternativamente una partecipazione di:
    - almeno il 15%, sul totale degli espositori, di espositori stranieri provenienti, alternativamente, da almeno 10 Paesi stranieri o, da almeno 5 Paesi extra UE;
    - almeno l’8% di visitatori stranieri, rispetto al numero complessivo di visitatori;
  - c) si svolge all’interno di un quartiere fieristico che possiede i seguenti requisiti di idoneità:
    - 1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
    - 2) disponibilità di parcheggi esterni;
    - 3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, acriazione, illuminazione);
    - 4) sale convegni;
    - 5) prenotazione di viaggi ed alberghi;
    - 6) servizio di telecomunicazioni e di collegamenti informatici;
    - 7) servizi bancari;
    - 8) servizi di ristoro;
    - 9) servizio stampa;
    - 10) pronto soccorso;
    - 11) ordine pubblico;
    - 12) spedizioniere;
    - 13) centro affari (servizio informazioni in generale; centro accogliamento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);
    - 14) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa, personal card);
    - 15) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
    - 16) sistemi informatizzati.
2. Le percentuali previste al comma 1, lett. b) sono diminuite rispettivamente al 10% e al 5% qualora il soggetto organizzatore utilizzi il sistema di certificazione dei dati tramite organismi accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) di cui al D.M. 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico.
3. In presenza di manifestazioni fieristiche di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici aventi i requisiti di cui al comma 1, lett. c), la qualifica di internazionale può essere assunta sin dalla prima edizione quando l’iniziativa deriva da altra manifestazione internazionale ed è finalizzata ad

una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da questa distaccati.

#### **art. 2**

#### **Manifestazione fieristica nazionale**

1. Assume la qualifica di "nazionale" la manifestazione fieristica che:

- a) possiede le caratteristiche di cui alla lettera a) o alla lettera b) dell'articolo 47, comma 1 della legge provinciale sul commercio 2010;
- b) nell'ultima edizione abbia registrato alternativamente una partecipazione:
  - superiore al 50%, rispetto al numero totale di espositori, di espositori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa;
  - superiore al 50% di visitatori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa, rispetto al numero totale di visitatori;
  - di almeno il 10% di espositori stranieri rispetto al numero totale di espositori;
  - di almeno il 5% di visitatori stranieri, rispetto al numero totale di visitatori;
- c) si svolge all'interno di un quartiere fieristico che possiede i seguenti requisiti di idoneità:
  - 1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
  - 2) disponibilità di parcheggi esterni;
  - 3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
  - 4) sale convegni;
  - 5) prenotazione viaggi ed alberghi;
  - 6) servizio di telecomunicazioni e di collegamenti informatici;
  - 7) servizi bancari;
  - 8) servizi di ristoro;
  - 9) servizio stampa;
  - 10) pronto soccorso;
  - 11) ordine pubblico;
  - 12) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa, personal card);
  - 13) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

2. In presenza di manifestazioni fieristiche di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici aventi i requisiti di cui al comma 1, lett. c), la qualifica di nazionale può essere assunta sin dalla prima edizione quando l'iniziativa deriva da altra manifestazione nazionale ed è finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da questa distaccati.

#### **art. 3**

#### **Manifestazione fieristica locale**

1. Assume la qualifica di "locale" la manifestazione fieristica che possiede le caratteristiche di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c) della legge provinciale sul commercio 2010.

2. La qualifica di “locale” viene inoltre attribuita in via residuale alle manifestazioni fieristiche di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale sul commercio 2010 che non presentano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

3. Il luogo di svolgimento della manifestazione fieristica locale deve essere idoneo sotto il profilo della sicurezza, in base alla normativa vigente in materia.

#### **art. 4**

### **Condizioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche**

1. Le manifestazioni fieristiche hanno quale finalità principale la presentazione e promozione, mediante esposizione, di prodotti o servizi. L’attività di vendita al dettaglio dei prodotti esposti nell’ambito della manifestazione, qualora prevista, può essere solo occasionale. A tale fine gli espositori e gli altri eventuali soggetti che vendono al dettaglio non possono superare il 50% di tutti gli operatori economici partecipanti alla manifestazione fieristica; in caso contrario l’iniziativa non è più considerata manifestazione fieristica.

2. L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio all’interno della manifestazione fieristica locale da parte degli espositori o di altri soggetti, nei limiti di cui al comma 1, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 20 bis della legge provinciale sul commercio 2010.

#### **art. 5**

### **Modalità e termini di presentazione della comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica**

1. La comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica è presentata, nel caso di manifestazione internazionale o nazionale alla struttura provinciale competente in materia di commercio, avvalendosi del modulo disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia.

2. La comunicazione è presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza ed informazione al pubblico;

-spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio;

-trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica all’indirizzo [serv.commcoop@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.commcoop@pec.provincia.tn.it);

-trasmissione a mezzo fax.

3. La comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica nazionale o internazionale è presentata in qualsiasi momento prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso in cui il soggetto organizzatore intenda inserire la manifestazione fieristica internazionale o nazionale nel Calendario Fieristico Italiano gestito dalla Conferenza delle Regioni, trasmette alla struttura provinciale competente in materia di commercio la relativa comunicazione entro il 14 maggio dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione.

4. Nel caso di manifestazione fieristica locale la comunicazione è presentata, in qualsiasi momento prima del suo svolgimento, al comune territorialmente competente avvalendosi dello Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) all’indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).